

## Edizione di lunedì 30 Novembre 2020

### EDITORIALI

[Oggi la 22esima puntata di Euroconference In Diretta](#)

di Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

[Ristori-quater: le proroghe e le altre misure annunciate](#)

di Lucia Recchioni

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Con la presentazione della dichiarazione, anche l'opzione per la branch exemption](#)

di Ennio Vial

### IVA

[Splafonamento con tipo documento TD21](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Impresa familiare: modifiche entro il prossimo 31 dicembre](#)

di Federica Furlani

## EDITORIALI

### **Oggi la 22esima puntata di Euroconference In Diretta**

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

## LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Oggi alle 9 nuovo appuntamento con *Euroconference In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** faremo il punto sulla **normativa, prassi e giurisprudenza** della scorsa settimana.

Oltre al **decreto Ristori-ter**, andato in Gazzetta Ufficiale lo **scorso 23 novembre**, da segnalare due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con il primo, sono state sostituite le disposizioni attuative per la **disapplicazione delle sanzioni** in materia di **transfer pricing** nel momento in cui il contribuente predispone e consegna all'Amministrazione finanziaria la **documentazione** per verificare la conformità dei prezzi praticati a quelli di libera concorrenza.

Deve essere **indicata in dichiarazione** la circostanza del possesso della documentazione in questione, che deve poi essere consegnata all'Agenzia delle Entrate al momento della verifica entro 20 giorni.

La documentazione consiste nel c.d. **masterfile** e nella **documentazione nazionale**, adeguati entrambi alle **linee guida OCSE del 2017 sui prezzi di trasferimento**.

L'altro provvedimento, di giovedì scorso, contiene invece le **istruzioni per intermediari e contribuenti in relazione alle informazioni fiscali sui meccanismi transfrontalieri** soggetti a obbligo di notifica da comunicare all'Agenzia: dal 2021 dovranno essere effettuate le prime comunicazioni, in attuazione della direttiva Ue n. 2018/822.

Diverse le **risposte ad istanze di intervento** emanate dall'Agenzia: commenteremo la [n. 554](#), che si occupa dell'applicazione della **causa ostativa al regime forfettario derivante dalla partecipazione in una Srl**; la [n. 558](#), che tratta del **sismabonus acquisti**; ed infine la [n. 562](#), di venerdì scorso, che affronta la tematica della spettanza del **superbonus in un'operazione di**

**accorpamento di un immobile C/2 ad un'unità abitativa A/3.**

Molte anche le **pronunce interessanti** tra le **10** che abbiamo **selezionato**, come sempre, fra **sentenze e ordinanze** della **Corte di Cassazione** della settimana precedente.

Nella **seconda sessione**, dedicata ad **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** esaminerà le indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate nella **guida alla fatturazione elettronica**, pubblicata lunedì scorso.

Proseguiremo con la **sessione di approfondimento**, nella quale **Roberto Bianchi** tratterà la tematica, di particolare interesse, dei **riassetti aziendali nel contesto del riallineamento civilistico e fiscale**.

Quindi la **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata come sempre in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**.

Affronteremo il tema degli **interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio** ai fini del **superbonus**, ragionando su **adempimenti da porre in essere e ripartizione della detrazione fra i condòmini**.

Nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**, la **dott.ssa Sofia Pantani** si occuperà del **credito d'imposta R&S&I 2020**, mettendo in evidenza le importanti opportunità a disposizione delle imprese.

Concluderemo, come consuetudine, con la **sessione Q&A**, rispondendo ad alcune delle domande che ci saranno pervenute dai partecipanti, mentre in settimana pubblicheremo le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## **MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA**

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza:** è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### **Ristori-quater: le proroghe e le altre misure annunciate**

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

## ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, ASPETTI OPERATIVI E RIFLESSI IN AMBITO FISCALE

Scopri di più >

Una **proroga in extremis**: il **Decreto Ristori-quater** è stato discusso nel Consiglio dei Ministri convocato ieri notte (domenica) alle ore 22.30 e le disposizioni saranno **pubblicate in Gazzetta lunedì, 30 novembre**, ovvero il giorno di scadenza degli **acconti** e dei **termini di presentazione delle dichiarazioni** che si intende **prorogare**.

Le bozze annunciano ulteriori misure, ma sicuramente al centro dell'attenzione restano le **proroghe**, in alcuni casi di **pochissimi giorni**, riconosciute ai contribuenti.

Di seguito si propone una **tavola di sintesi**, anche alla luce di quanto **annunciato dal Mef con il suo comunicato stampa n. 269** pubblicato venerdì sera, **27 novembre**.

#### Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap

Fonte	Chi	Dove	Nuovo termine
Bozze <b>Decreto Ristori-Tutti i contribuenti quater e <a href="#">comunicato stampa Mef n. 269</a></b> del 27.11.2020	<b>Tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione</b>	Tutto il territorio nazionale	10.12.2020
<b>Articolo 98 D.L. 104/2020</b> (Decreto Agosto)	<b>Soggetti Isa che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019</b>	Tutto il territorio nazionale	30.04.2021
<b>Articolo 6 D.L. 149/2020</b> (Decreto Ristori-bis)	<b>Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell'allegato 1 Decreto Ristori e 2 Decreto Ristori bis</b>	Zona rossa	

<b>Articolo 6 D.L. 149/2020</b> (Decreto Ristori-bis) Bozza <b>Decreto Ristori-quater e comunicato stampa Mef n. 269</b> del 27.11.2020	Soggetti Isa che esercitano l'attività di gestione di <b>ristoranti</b> o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito, nel <b>primo semestre 2020</b> , una <b>riduzione di almeno il 33% del fatturato</b> rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Zona arancione
Bozza <b>Decreto Ristori-quater e comunicato stampa Mef n. 269</b> del 27.11.2020	Imprese non Isa che operano nei <b>settori economici</b> individuati nell' <b>allegato 1</b> Decreto Ristori e <b>2</b> Decreto Ristori bis	Zona rossa
Bozza <b>Decreto Ristori-quater e comunicato stampa Mef n. 269</b> del 27.11.2020	Imprese non Isa che esercitano l'attività di gestione di <b>ristoranti</b>	Zona arancione

<b>Differimento termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap</b>			
<b>Fonte</b>	<b>Chi</b>	<b>Dove</b>	<b>Nuovo termine</b>
Bozza <b>Decreto Ristori-quater e comunicato stampa Mef n. 269</b> del 27.11.2020	Tutti i contribuenti	Tutto il territorio nazionale	10.12.2020

Le **bozze del Decreto Ristori-quater** diffuse nella giornata di domenica, richiamano poi anche le **novità** di seguito richiamate in sintesi.

<b>Sospensione dei termini di versamento che scadono a dicembre</b>	Sospensione dei termini di versamento delle <b>ritenute alla fonte</b> , dell' <b>Iva</b> e dei <b>contributi previdenziali e assistenziali</b> , oltre che dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che <b>scadono nel mese di dicembre 2020</b> per tutti i contribuenti che hanno subito una <b>riduzione del fatturato di almeno il 33%</b> nel mese di novembre (i versamenti dovranno essere effettuati dal <b>16.03.2021</b> , anche a rate).
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La stessa sospensione dei termini è estesa anche a tutti i contribuenti che hanno **intrapreso l'attività dopo il 30.11.2019**, nonché ai contribuenti che, indipendentemente dagli altri requisiti, esercitano le **attività economiche sospese** nel territorio nazionale, che esercitano le **attività dei servizi di ristorazione** nelle zone rosse e arancioni, oppure che operano nei **settori**

**economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nella zona rossa.**

**Proroga termini rottamazione ter e saldo e stralcio**

Le rate della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio** in scadenza nel 2020 potranno essere pagate entro il **01.03.2021** (in luogo del termine del 10.12.2020 originariamente previsto).

**Contributo a fondo perduto: estensione dei soggetti beneficiari**

Vengono estese le previsioni di cui all'**articolo 1 D.L. 137/2020** (che prevedono il riconoscimento del **contributo a fondo perduto**) anche alle **altre attività richiamate nella tabella allegata**.

**Indennità a favore dei lavoratori**

Vengono riconosciute nuove indennità per i **lavoratori stagionali del turismo**, degli **stabilimenti termali** e dello **spettacolo**.

Viene inoltre prevista, anche per il mese di **dicembre 2020**, un'indennità pari a 800 euro in favore dei **lavoratori sportivi**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Con la presentazione della dichiarazione, anche l'opzione per la branch exemption**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 14 D.Lgs. 147/2015](#) (Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto l'[articolo 168-ter Tuir](#), che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, siano esse società di capitali, società di persone o ditte individuali, di **optare per l'esenzione degli utili e delle perdite** attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (cd. **branch exemption**).

Con [provvedimento del 28.08.2017](#) sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime ed ulteriori chiarimenti sugli adempimenti sono contenuti nella [risoluzione 4/E/2018](#).

L'[articolo 168 ter, comma 1, Tuir](#) stabilisce che “*Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero*”.

Il dato normativo è chiaro nel prevedere che il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:

- è **opzionale**, nel senso che non è il regime naturale delle stabili estere;
- l'opzione segue il principio **“all in all out”**: l'opzione, se esercitata, **vale per tutte e non solo per alcune stabili organizzazioni**;
- l'opzione può essere esercitata dalle imprese ma **non anche dai professionisti** che non sono “impresa” ma che potrebbero avere una stabile organizzazione all'estero;
- il **requisito dell'impresa residente** permette di annoverare tra i soggetti titolati gli **imprenditori individuali**, le **società commerciali**, gli **enti commerciali** e gli **enti non commerciali** che svolgono **attività di impresa**. Inoltre il regime **non è precluso** nemmeno nel caso in cui la contabilità sia in **contabilità semplificata**.

L'esercizio dell'opzione avviene attraverso la **compilazione di un rigo** apposito del **modello Redditi**.

**Le imprese che hanno aperto una stabile organizzazione all'estero durante il 2019 possono quindi esercitare l'opzione fino alla presentazione del modello Redditi 2020.**

L'opzione, infatti, **non richiede una preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, ma **confluisce direttamente nel modello dichiarativo** l'anno successivo.

Ricordiamo altresì come sia possibile presentare la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 **fino a 90 giorni dopo la scadenza ordinaria**. Tale dichiarazione sarà considerata **"tardiva"** ma regolarmente presentata, **salvo il pagamento di una sanzione fissa di 250 euro ridotta ad un decimo**.

Le istruzioni ministeriali al modello delle società di capitali precisano, sin dall'inizio, che in caso di **opzione per il regime**, per ogni singola stabile organizzazione ("branch") vanno apportate al risultato del **rendiconto economico e patrimoniale della stabile**, redatto secondo i criteri dettati dall'[articolo 152 Tuir](#), **le variazioni in aumento e in diminuzione** previste dal Tuir, al fine di determinare il reddito o la perdita della **branch** esente.

Il **reddito della branch** va poi **sottratto** dal reddito imponibile o **sommato** alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso, in modo da non rilevare redditualmente.

La somma algebrica dei redditi e delle perdite di **tutte le singole stabili di cui si è esercitata l'opzione**, risultanti dai vari moduli, va riportata tra le **variazioni in aumento** (se negativa) o in **diminuzione** (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.

Le medesime indicazioni vengono fornite anche nel **modello Redditi PF e SP** in relazione agli **imprenditori individuali** e alle **società di persone**, chiaramente con indicazione dei rispettivi **righi**.

Il rigo di riferimento, invece, per comunicare l'esercizio dell'opzione è il **rgo RF130** per il **Modello Redditi SC e SP e PF** per le contabilità ordinarie, ed il **rgo RG41** per le **contabilità semplificate**.

## IVA

### **Splafonamento con tipo documento TD21**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESTEROMETRO E NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le novità delle specifiche tecniche versione 1.6.2 della fatturazione elettronica, facoltative dal 1° ottobre ed obbligatorie dal 1° gennaio 2021, c'è il nuovo codice **tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento**.

Il codice identifica la situazione in cui l'esportatore abituale ha effettuato un acquisto con **dichiarazione di intento** oltre il limite del suo **plafond** disponibile e la regolarizzazione avviene con **autofattura**. L'informazione inviata all'agenzia delle entrate permetterà di aggiungere il dato nella dichiarazione annuale Iva precompilata e **dovrebbe essere utilizzato a partire dal 2021**.

Per la regolarizzazione in caso di **utilizzo del plafond oltre il limite disponibile**, i contribuenti, sulla base delle istruzioni fornite con la [circolare 50/E/2002](#), possono provvedere a regolarizzare le operazioni **mediante emissione di autofattura** e conseguente **versamento dell'imposta**, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'Iva.

Le istruzioni alla **dichiarazione annuale Iva 2020** indicano che l'ammontare dell'imposta così regolarizzata confluiscce nel rigo **VE25 “variazioni e arrotondamenti di imposta”** e il **versamento è indicato nel rigo VL30 “Ammontare Iva periodica”**, sia nel campo 2 **“Iva periodica dovuta”** sia nel campo 3 **“Iva periodica versata”**.

Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dall'autofattura devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata.

Nell'ipotesi di regolarizzazione dell'utilizzo del plafond oltre il limite disponibile, mediante la **richiesta di variazione in aumento** ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla fattura emessa dal fornitore o prestatore devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata e, conseguentemente, **l'importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore in regime di non**

**imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF15.**

In merito alle **procedure utilizzabili per regolarizzare la violazione**, restano valide le indicazioni riassunte nella **risoluzione 16/E/2017** in tre differenti ipotesi.

È possibile richiedere al cedente/prestatore di effettuare le **variazioni in aumento dell'Iva, ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#)**; resta, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso (**[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#)**).

In tal caso l'Agenzia delle entrate ritiene ([risposta 531/E/2020](#) e [risposta 267/E/2020](#)) che sia riconosciuto *"il diritto alla detrazione Iva al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, d.P.R. 633/1972, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria"*.

Una seconda soluzione prevede **l'emissione di un'autofattura** contenente gli **estremi identificativi di ciascun fornitore**, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il *plafond* e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata. In tal caso occorre effettuare **il versamento dell'imposta e degli interessi**. In caso di **ravvedimento**, la sanzione di cui all'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#) è versata in misura ridotta. L'**autofattura** deve essere annotata nel registro degli acquisti ed una copia dovrebbe essere presentata, in analogia con la procedura prevista dall'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), al competente **ufficio dell'Agenzia delle entrate** ([circolare 50/E/2002](#)). In dichiarazione annuale Iva occorre indicare una posta a debito pari all'Iva assolta, al fine di **evitare una doppia detrazione** tra gli acquisti e i versamenti effettuati.

In ultima ipotesi vi è **l'emissione di un'autofattura** (con le caratteristiche sopra richiamate) **entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento**.

In questo modo **l'assolvimento dell'Iva** avviene **in sede di liquidazione periodica**, mediante annotazione, **entro il 31 dicembre del medesimo anno**, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti. Anche in questo caso occorrerebbe presentare una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. In caso di ravvedimento è possibile versare la sanzione prevista dall'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#) in misura ridotta.

In conformità con i chiarimenti resi con [circolare 50/E/2002](#), secondo cui la presentazione dell'autofattura al competente ufficio **costituisce l'adempimento finale della procedura di regolarizzazione**, tale obbligo può essere **assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta**, e al conseguente esercizio del **diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisiti**, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa

all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

La presentazione in ufficio dell'**autofattura** in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva, **non pregiudica**, infatti, **il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate della posizione del cessionario**, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

Per quanto riguarda la presentazione del documento in ufficio, il **provvedimento prot. n. 89757/2018 del 30.04.2018** e modifiche seguenti, al **paragrafo 6.4** in materia di emissione di autofattura per regolarizzare il mancato ricevimento della fattura di acquisto, indica che *"la trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente"*.

Pertanto, **la presentazione dell'autofattura per splafonamento può avvenire con l'invio della stessa allo Sdl**, indicando nel **tipo documento TD21**.

In base alle indicazioni della Guida dell'agenzia delle entrate (**versione 1.1 del 25.11.2020**) nei **dati del cedente/prestatore e cessionario/committente** occorre indicare i dati di colui che emette l'autofattura. Nel campo **Data** deve essere riportata la **data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione**, la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento. Nel caso di **emissione di un'autofattura diversa per ogni fornitore** occorre indicare la fattura di riferimento nel campo **2.1.6**. In alternativa è possibile emettere un **unico documento "riepilogativo"** indicando i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura. È consigliabile infine una **numerazione progressiva ad hoc**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Impresa familiare: modifiche entro il prossimo 31 dicembre**

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

## TUTTO TRIANGOLAZIONI E NOVITÀ IVA COMUNITARIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal punto di vista civilistico, l'istituto dell'**impresa familiare** è regolato dall'[articolo 230-bis cod. civ.](#), che richiede, per il suo **perfezionamento**, il soddisfacimento di **due requisiti inerenti il rapporto** tra **titolare** dell'impresa individuale e **collaboratore** familiare della stessa:

- l'esistenza di uno dei seguenti **rapporti di parentela o affinità**:
  1. **coniugio**;
  2. **parentela** entro il terzo grado (padre, madre, nonno/a, nipote, fratello, sorella, bisnonno/a, pronipote...);
  3. **affinità** entro il secondo grado (suocero/a, figlio/a del coniuge, nonno/a del coniuge, ...);
- la **prestazione continuativa dell'attività lavorativa** del collaboratore familiare nell'ambito dell'impresa, non diversamente regolamentata.

I suddetti familiari:

- hanno **diritto al mantenimento** secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- **partecipano agli utili** dell'impresa familiare;
- **partecipano ai beni acquistati con essi**;
- **partecipano agli incrementi dell'azienda**, compreso l'avviamento;

in **proporzione alla quantità e alla qualità** del lavoro prestato.

Tale forma di impresa, anche se gestita con la **collaborazione dei familiari**, conserva il trattamento e la natura di **ditta individuale**, qualifica recepita anche dal legislatore fiscale, che riconosce solo in capo al titolare dell'impresa gli **obblighi fiscali di soggettività passiva Iva**, di **sostituto di imposta**, di formazione del **reddito di impresa**, che poi viene fatto confluire anche in capo ai collaboratori.

Dal **punto di vista fiscale**, ai sensi dell'[articolo 5, comma 4, Tuir](#), nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza** tipico delle **società di persone**: il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore che ha prestato **in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa**, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito.

È però fissato un limite: **l'importo del reddito attribuito al collaboratore non può essere superiore al 49%** dell'ammontare che risulta dal modello redditi del titolare, a cui quindi deve in ogni caso essere attribuita una **quota minima del 51%**, mentre le eventuali **perdite** conseguite dall'imprenditore **non possono essere attribuite ai collaboratori** ma sono di **esclusiva pertinenza del titolare**, utilizzabili secondo le **ordinarie regole previste dal Tuir** in materia di perdite fiscali.

Per poter **accedere a questo istituto**, i partecipanti all'impresa familiare devono risultare nominativamente, con indicazione del **rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore**, da un atto notarile (**atto pubblico o scrittura privata autenticata**) anteriore all'**inizio del periodo di imposta**; **non è invece necessario che dall'atto siano specificate le quote di partecipazione** agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate **a consuntivo** in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente), in base a **specifica attestazione rilasciata dal titolare**.

Gli **effetti fiscali** connessi con l'attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con **decorrenza diversa** a seconda si tratti:

- di un'**impresa costituita ex novo** sotto forma di impresa familiare;
- di un'**impresa già esistente** che nel corso dell'esercizio diventa impresa familiare;
- dell'**ingresso di un nuovo collaboratore** in impresa familiare già esistente.

Nel caso di **nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare**, gli **effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta**, a condizione che l'atto sia registrato entro il termine di 20 giorni, e quindi l'imputazione della quota al collaboratore avverrà dall'anno di costituzione.

Nel caso invece di **costituzione dell'impresa familiare** nel corso di un esercizio, successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale, o nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, gli effetti fiscali si producono a **decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto**.

Di conseguenza, per garantire l'attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2021, l'atto deve essere stipulato **entro il 31 dicembre 2020**; se l'atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 8 gennaio 2021), l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal **2022**.

Nell'ipotesi, infine, di un **collaboratore che abbia cessato l'attività nel corso del 2020**, allo stesso sarà in ogni caso attribuita una **quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno**.

**Modifica**

**Costituzione impresa familiare nel 2020** Imputazione della quota al collaboratore **dal 2020 contestualmente all'inizio dell'attività** da parte del titolare

**Costituzione impresa familiare nel 2020 quale esercizio successivo all'inizio dell'attività** da parte del titolare

**Ingresso di un nuovo collaboratore nel 2020** in imputazione della quota al collaboratore **dal 2021** impresa familiare già esistente

**Effetti fiscali**